NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE PRESENTATI IL 14/10/2014

6.80
Cucca, relatore

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "da un avvocato" *con le seguenti*: "da almeno un avvocato per parte";

b) sostituire il comma 2 con il seguente

"2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.";

c) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.";

d) sostituire il comma 5 col seguente:

"5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: h-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".

12.80
Cucca, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* "innanzi all'ufficiale dello stato civile" *con le seguenti*: "innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,";

b) *dopo le parole* "atto di matrimonio" *inserire le seguenti*: "con l'assistenza facoltativa di un avvocato".